CHIARIMENTO 4

QUESITO: COMPROVA DEI REQUISITI-ESPLETAMENTO OPERA PROGETTO

- 1) Si chiede gentilmente vostro chiarimento per la comprova dei requisiti all'art. 6.3 lett.B (requisiti dei progettisti) in merito alle categorie riportate nella tabella, ovvero se è possibile, come da codice degli appalti, coprire il requisito della categoria E.08 con categorie aventi stesso grado di complessità (es. E06) e con categorie aventi grado di complessità maggiore (es. E07, E12, E22)?
- 2) Inoltre, si chiede cortesemente se è possibile, sempre a dimostrazione dei requisiti (progettista) fare riferimento ad appalti in cui l'opera non è ancora ultimata ma per i quali il servizio di progettazione è stato comunque espletato e concluso?

RISPOSTA:

- 1) Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplificando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall'art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera".
 - Le considerazioni di cui sopra sono sempre applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture", "infrastrutture per la mobilità".
- 2) Come stabilito al punto 6.3 pag. 13 del bando/disciplinare di gara "Ai fini della valutazione dei requisiti di cui sopra, si precisa che per servizi di ingegneria e architettura svolti nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, devono intendersi oltre ai servizi iniziati e ultimati in detto periodo, anche quelli ultimati in detto periodo, ancorché iniziati precedentemente, per la quota che rientra nel decennio di riferimento".